

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 60

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO

Presentata il 29 maggio 1963

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In uno Stato bene ordinato la parità dei diritti del cittadino va attuata anche in rapporto alla sicurezza sociale. Il sistema di sicurezza generale deve essere caratterizzato dalla *universalità*: a tutti i cittadini lavoratori e per tutti i cittadini lavoratori.

In Italia è stato seguito un sistema di progressiva estensione ai lavoratori per settore produttivo o per gruppo: sicché, l'attuale periodo può essere considerato come un periodo di espansione e di sviluppo. L'espansione necessariamente si va accelerando per una forza diffusiva, che è intrinseca ad ogni previdenza a contenuto di socialità: tende a coprire tutti i settori, nel più breve tempo, per attuare una parità sostanziale di diritti.

Il sistema di estensione per settori, se ha trovato spiegazione nella incapacità della comunità nazionale a sostenere l'enorme sforzo finanziario, ormai non trova giustificazione; occorre rapidamente *universalizzare* l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e prevedere, per altro, uno strumento unico di applicazione. In attesa di questa indispensabile unificazione di provvidenze e di strumenti, è urgente estendere l'assicurazione ad altri importanti settori di lavoratori autonomi, coprendo almeno la intera area dei piccoli imprenditori, previsti dall'articolo 2083 del Codice civile.

Questa norma considera, come piccoli imprenditori, oltre i coltivatori diretti del fondo e gli artigiani, anche i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia. Gli esercenti di attività commerciali costituiscono l'unica categoria, alla quale non ancora è stata imposta l'assicurazione obbligatoria. Con la proposta di legge, che ci onoriamo presentare al Parlamento, si tende a tale estensione. Non sole ansie e aspirazioni dei piccoli imprenditori si attuano, ma anche voti di *Commissioni di studio*.

È opportuno ricordare che la *Commissione per la riforma della previdenza sociale* sin dal 1947-48 sostenne la necessità della *estensione delle assicurazioni sociali a tutti i lavoratori autonomi e indipendenti*; e che la *Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori* in Italia affermò la necessità di un sistema misto di previdenza e di sicurezza, con l'intervento parziale dello Stato su una linea di tutela obbligatoria comprendendo in essa tutti i gruppi di lavoratori autonomi con esplicito riferimento agli esercenti attività commerciale.

Il *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*, in sede di esame del progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia agli artigiani, rilevò — con

un apposito ordine del giorno - l'urgenza della tutela del lavoro autonomo in tutte le forme ed applicazioni, anche al livello della previdenza e della sicurezza sociale.

Tanti altri voti delle categorie interessate si sono aggiunti; ma, a nostro parere - ed insistiamo su questo punto - si tratta di attuare l'obbligo costituzionale della uguale tutela del lavoratore e di realizzare un dovere inderogabile di solidarietà sociale e di effettiva partecipazione ad una comunità collaborante allo sviluppo pieno della persona umana anche attraverso le garanzie di integrazione economica corrispondente al bisogno in caso di invalidità e di vecchiaia. L'articolo 38 della Costituzione, per quanto si riferisce all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro e per quanto attiene alla garanzia dell'apprestamento comunitario di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, ha per destinatari tutti i cittadini e lavoratori che si trovino nelle condizioni previste.

È per questo che si rende urgente ed indispensabile l'estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia agli esercenti attività commerciali. Quanto alla indicazione dei soggetti occorre subito chiarire che la proposta di legge intende estendere l'assicurazione agli esercenti ed agli ausiliari del commercio, dai titolari d'impresa, agli agenti, ai rappresentanti, ai mediatori, ai commissionari di commercio: vi

sono compresi anche i venditori ambulanti, i rivenditori di giornali, nonché gli ausiliari del commercio, come per esempio, i piccoli spedizionieri ed i piccoli trasportatori. Non facciamo una elencazione *tassativa*, ma soltanto *indicativa*, intendendo comprendere nella previsione legislativa tutti i lavoratori autonomi, siano esercenti attività di commercio, siano ausiliari del commercio.

L'obbligo assicurativo viene esteso anche ai familiari coadiuvanti, e, cioè, a quei familiari che lavorino abitualmente nell'azienda e che non siano soggetti ad altra assicurazione obbligatoria.

Quanto all'Ente, cui demandare l'attuazione della assicurazione obbligatoria, è auspicabile che non sia istituito un apposito Ente, ma che - in vista della unificazione di tutti gli Enti assicurativi - le attribuzioni siano affidate all'Istituto della previdenza sociale. Non è il caso né di richiamare le benemerite dell'E.N.A.S.A.R.C.O.; né di accentuare l'aumento di spese generali, che conseguirebbero alla istituzione di una *Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti le attività commerciali*; è opportuno soltanto riaffermare la necessità di unificare gli Enti e di attuare un sistema generale ed universale di assicurazione.

Con questi intendimenti è stata articolata la proposta di legge, che raccomandiamo agli onorevoli colleghi per l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ASSISTIBILI

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali, ai venditori ambulanti, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai mediatori, ai commissionari di commercio, agli ausiliari di commercio, ai piccoli spedizionieri ed ai piccoli trasportatori, che siano assicurati obbligatoriamente contro le malattie, ovvero siano rispettivamente:

1°) titolari e conduttori in proprio di imprese commerciali, l'attività delle quali venga esercitata esclusivamente o preva-

lentamente dal titolare e dai componenti la sua famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, partecipandovi personalmente e materialmente con carattere di continuità e con tutti gli oneri per rischi inerenti alla loro direzione e alla loro gestione, e siano muniti di licenza qualora questa sia prescritta per l'esercizio delle rispettive attività commerciali;

2°) venditori ambulanti, di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

3°) agenti e rappresentanti di commercio, come tali denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 388;

4°) mediatori, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253;

5°) commissionari di commercio;

6°) rivenditori di giornali, di cui alla convenzione 4 agosto 1951 per l'assicurazione facoltativa;

7°) ausiliari di commercio, piccoli spedizionieri, piccoli trasportatori.

ART. 2.

La condizione di iscritto agli effetti della assicurazione obbligatoria contro le malattie rende in ogni caso contemporaneamente ed automaticamente operante il diritto alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla presente legge e per le categorie alle quali essa specificamente si riferisce.

ART. 3.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'impresa e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25. e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1°) il coniuge;
- 2°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3°) gli ascendenti;
- 4°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali, legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'iscritto fu regolarmente affidato come esposto.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

CAPO II.

ACCERTAMENTO DEGLI ASSISTIBILI

ART. 4.

L'accertamento dei lavoratori soggetti alla presente legge, sulla base dei requisiti e della documentazione di cui all'articolo precedente, sarà fatto a cura delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'ufficio o a richiesta degli interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1964, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Agli effetti dell'accertamento di cui sopra, gli interessati indicati al paragrafo 1°) dell'articolo 1 dovranno documentare che la propria impresa è organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado.

Le categorie di cui ai paragrafi nn. 2°), 3°), 4°) e 5°) dell'articolo 1, agli effetti del loro diritto alla assicurazione, dovranno dimostrare che esercitano l'attività specificatamente indicata nei paragrafi in parola, attraverso apposita documentazione rilasciata dagli uffici competenti.

ART. 5.

Presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. è istituita una Commissione provinciale per l'esame degli eventuali ricorsi in materia,

nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, quale presidente;

b) dal direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

c) da un rappresentante della Camera di commercio all'uopo dalla stessa designato;

d) da sei rappresentanti di categorie interessate alla presente legge, scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere provinciale.

I ricorsi degli interessati avverso provvedimenti negativi di accertamento della sede provinciale dell'I.N.P.S. dovranno essere inoltrati alla Commissione provinciale di cui innanzi entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'I.N.P.S. La Commissione dovrà decidere entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico dell'I.N.P.S.

ART. 6.

È ammesso ricorso in seconda istanza avverso le decisioni della Commissione provinciale di cui all'articolo precedente, entro un mese dalla loro comunicazione alla Commissione centrale, di cui all'articolo 18 della presente legge.

La Commissione centrale dovrà decidere in merito agli eventuali ricorsi entro due mesi dal loro inoltro. Il suo giudizio è definitivo.

ART. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 vanno notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla data della decisione.

CAPO III.

PRESTAZIONI

ART. 8.

L'assicurazione di cui alla presente legge, in quanto non sia diversamente disposto, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabilito dall'articolo 9, *sub*-articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

CAPO IV.

GESTIONE SPECIALE

ART. 10.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

CAPO V.

CONTRIBUTI

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in relazione alla gestione speciale prevista dall'articolo 10, si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1^o gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di

cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà andato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

I contributi obbligatori di cui alla presente legge sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali. Per la formazione dei ruoli medesimi e per la riscossione dei contributi, si applicano le stesse modalità previste per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei coltivatori diretti e degli artigiani.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non sono ammissibili versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 12.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire due miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1963-64. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, nell'importo di due miliardi e mezzo, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione tra il primo gennaio 1963 ed il 31 dicembre 1976, le persone soggette all'obbligo delle assicurazioni ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anni	ETA		Contri- buti
	Uomini	Donne	
1963	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1964	65	65	24
1965	65	65	36
1966	65	65	48
1967	65	65	60
1968	65	65	60
1969	65	64	84
1970	65	63	96
1971	65	62	108
1972	65	61	120
1973	65	60	132
1974	65	60	144
1975	65	60	156
1976	65	60	168

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 14.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa danno diritto a liquidare la corrispondente pensione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche in concorso con la pensione da assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

A tale fine gli iscritti hanno facoltà di versare i contributi relativi, anche se non abbiano già cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

I contributi assicurativi di cui all'articolo precedente, che siano versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono — a richiesta degli interessati — essere utilizzati a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione da assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

A tale fine, all'atto della liquidazione della pensione stessa si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nella assicurazione facoltativa; e il coacervo dei contributi versati nella assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1960, quanti risultano dal rapporto tra il coacervo dei contributi rivalutati e lo importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 10.

Agli effetti dell'anzianità di pensione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche agli iscritti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già liquidato una pensione nella assicurazione facoltativa.

Coloro che alla data del 1° gennaio 1961 risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali il 4 agosto 1951 sono ammessi a domanda, a partire dal 1° gennaio 1963, alla liquidazione di una pensione nella assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liqui-

data o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

La gestione speciale, prevista dall'articolo 10 della presente legge, subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e di rivenditori di giornali contemplati dalla Convenzione 4 agosto 1951.

Le disposizioni contenute nei commi sesto e settimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte della Camera di commercio come titolari di attività commerciali per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1957 ed il 31 dicembre 1962.

ART. 16.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato, potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prescritta dalle comuni norme o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 9 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano i requisiti indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione, di cui al secondo comma del presente articolo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati, ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

CAPO VI.

ORGANI DI VIGILANZA

ART. 17.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è

integrata da un rappresentante delle categorie esercenti attività commerciali di cui alla presente legge, scelto e nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

ART. 18.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale di cui alla presente legge è costituita una Commissione centrale di vigilanza della quale fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) sette rappresentanti delle categorie interessate alla presente legge, dei quali almeno uno per i venditori ambulanti ed uno per gli ausiliari di commercio, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

La Commissione di cui sopra è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri della Commissione centrale durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'I. N. P. S. partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 19.

Spetta alla Commissione centrale, di cui all'articolo precedente:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione ed in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all'articolo 6 della presente legge;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) esprimere parere sulla misura dei contributi.

ART. 20.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

CAPO VII.

NORME FINALI

ART. 21.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio, nonché norme intese a:

1°) coordinare le disposizioni della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia, e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 22.

Le norme dell'articolo 12 della presente legge si applicano a decorrere del 1° gennaio 1963.